

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio, del 3 novembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sospendendo, a titolo autonomo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti relativi alle tecnologie dell'informazione** 1
- Regolamento (CE) n. 2217/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97 16
- Regolamento (CE) n. 2218/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97 17
- Regolamento (CE) n. 2219/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97 18
- Regolamento (CE) n. 2220/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97 19
- Regolamento (CE) n. 2221/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97 20
- Regolamento (CE) n. 2222/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 2223/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio** 24

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<p>★ Regolamento (CE) n. 2224/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88</p>	25
<p>Regolamento (CE) n. 2225/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</p>	26
<p>Regolamento (CE) n. 2226/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero</p>	28
<p>Regolamento (CE) n. 2227/97 della Commissione, del 7 novembre 1997, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato</p>	30
<p>★ Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello)</p>	31
<p>Dichiarazione della Commissione</p>	39
<p>Dichiarazione del Parlamento europeo</p>	40
<p>Dichiarazione della Commissione</p>	41
<p>★ Direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</p>	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/751/CE:

<p>★ Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a 140 Mbit/s ⁽¹⁾.....</p>	66
---	----

97/752/CE:

<p>★ Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1997, recante modifica, per quanto riguarda l'Islanda, della decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽¹⁾</p>	69
--	----

Rettifiche

<p>★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione, del 15 settembre 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (GU L 252 del 16.9.1997)</p>	70
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2216/97 DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sospendendo, a titolo autonomo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti relativi alle tecnologie dell'informazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾ ha instaurato una nomenclatura delle merci denominata «nomenclatura combinata»;

considerando che la decisione 97/359/CE⁽²⁾ prevede il consolidamento e l'eliminazione entro il 1° gennaio 2000 dei dazi doganali relativi ad alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione; che la dichiarazione ministeriale di Singapore del 13 dicembre 1996, relativa al commercio di detti prodotti, nei suoi allegati incoraggia i partecipanti ad eliminare, in modo autonomo, i dazi doganali entro tale data; che occorre introdurre, a titolo autonomo, una sospensione o una riduzione supplementare dei dazi doganali per alcuni prodotti di cui alla detta decisione, compresi alcuni semiconduttori;

considerando inoltre che la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)⁽³⁾, ha esentato dai dazi doganali alcuni apparecchi per la fabbricazione e la prova di semiconduttori; che alcune parti destinate ad essere inserite in tali apparecchi restano soggette ai dazi doganali delle posizioni tariffarie in cui rientrano; che alcuni altri apparecchi per la fabbricazione e la prova di semiconduttori e di loro parti non beneficiano di tale esenzione; che sarebbe opportuno che tali parti e apparecchi ne beneficiassero;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁴⁾ (in particolare nei suoi articoli 21, 82, 88 e 90), e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽⁵⁾ (in particolare nei suoi articoli 291 e seguenti), determinano le condizioni di ammissione di alcune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in ragione della loro assegnazione a una destinazione particolare; che è giustificato, per alcuni apparecchi, ricorrere a tali disposizioni;

considerando che per tali prodotti è opportuno introdurre nella nomenclatura combinata delle sottovoci, alcune delle quali contenenti ove necessario disposizioni relative alla destinazione particolare; che occorre pertanto modificare detta nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I, seconda parte, della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2. Le modifiche delle sottovoci della nomenclatura combinata previste dal presente regolamento si applicano in qualità di sottovoci della TARIC fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata in base alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 (GU L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 155 del 12. 6. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28).

Articolo 2

L'aliquota del dazio autonomo applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento è progressivamente ridotta in base al calendario enunciato in tale allegato.

Articolo 3

Per i codici NC da 8471 10 10 a 8471 90 00, 8473 10 11, da 8473 21 10 a 8473 40 11, 8473 50 10, 8473 50 90 e da 8541 10 10 a 8542 90 00, nella colonna 3 dell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87, il riferimento alla nota a piè di pagina z) viene inserito dopo

l'aliquota del dazio autonomo. Il testo della nota z) è il seguente:

«z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1 e 2 si applicano a partire dal 1° novembre 1997.

L'articolo 3 si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M.-J. JACOBS

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7020 00 7020 00 05 (a)	Altri lavori di vetro: – Tubi e contenitori di reattori al quarzo atti all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori (immutato)	21 (z)	3	—

(a) Codice Taric: 7020 00 10*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8414 10 8414 10 10 8414 10 20 (a) 8414 10 30 8414 10 50 8414 10 80 (b)	– Pompe a vuoto – – (immutato) – – destinate alla produzione di semiconduttori (y) – – altre: – – – (immutato) – – – (immutato) – – – – (immutato) – – – – (immutato)	12 (z)	2,8	—

(a) Codice Taric: 8414 10 30*10, 8414 10 50*10, 8414 10 90*10.

(b) Codice Taric: 8414 10 30*90, 8414 10 50*90, 8414 10 90*90.

(y) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8419 89 25 8419 89 27 (a) 8419 89 30 8419 89 98 (b)	– – – (immutato) – – – Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD – – – (immutato) – – – altri	14 (z)	3,1	—
		14	3,1	—

(a) Codice Taric: 8419 89 95*20.

(b) Codice Taric: 8419 89 95*10, 8419 89 95*90.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8419 90	— Parti:			
8419 90 10	(immutato)			
8419 90 20	(immutato)			
8419 90 30 (a)	— — di apparecchi della sottovoce 8419 89 15, 8419 89 20 o 8419 89 25	14 (z)	2	—
8419 90 50 (f)	— — di apparecchi della sottovoce 8419 89 27	14 (z)	2,7	—
8419 90 80	(immutato)			

(a) Codice Taric: 8419 90 95*10.

(f) Codice Taric: 8419 90 95*20.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8421 19	— — altri:			
8421 19 10	— — — (immutato)			
	— — — (immutato)			
8421 19 91	— — — — (immutato)			
	— — — — Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) a semiconduttore:			
8421 19 93	— — — — — (immutato)			
8421 19 95 (a)	— — — — — altri	13 (z)	1,1	—
	— — — — — altri:			
8421 19 96 (b)	— — — — — Idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	13 (z)	1,5	—
8421 19 97 (c)	— — — — — altri	13	1,5	—
	— Parti:			
8421 91	— — di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:			
8421 91 10 (d)	— — — di apparecchi delle sottovoci 8421 19 93 o 8421 19 95	13 (z)	1,9	—
8421 91 30 (e)	— — — di apparecchi della sottovoce 8421 19 96	13 (z)	2,5	—
8421 91 90 (f)	— — — altri	13	2,5	—
8421 99 00	(immutato)			

(a) Codice Taric: 8421 19 98*10.

(b) Codice Taric: 8421 19 98*20.

(c) Codice Taric: 8421 19 98*90.

(d) Codice Taric: 8421 91 00*10.

(e) Codice Taric: 8421 91 00*20.

(f) Codice Taric: 8421 91 00*90.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8424 89	— — altri:			
8424 89 20	(immutato)			
8424 89 30 (a)	— — — Macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica (immutato)	12 (z)	2,1	—
8424 90	— Parti:			
8424 90 10 (b)	— — di apparecchi della sottovoce 8424 89 20	12 (z)	2,1	—
8424 90 30 (f)	— — di apparecchi della sottovoce 8424 89 30	12 (z)	2,8	—
8424 90 90	(immutato)			

(a) Codice Taric: 8424 89 80*10.

(b) Codice Taric: 8424 90 00*91.

(f) Codice Taric: 8424 90 00*92.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8431 39	— — altri:			
	(immutato)			
8431 39 20 (a)	— — — per macchine della sottovoce 8428 39 93 (immutato)	14 (z)	1,2	—

(a) Codice Taric: 8431 39 90*91.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8443 59	— — (immutato)			
8443 59 20	— — — (immutato)			
	— — — altri:			
8443 59 40 (a)	— — — — utilizzato nella produzione di semiconduttori (y)	11 (z)	2,2	p/st
8443 59 70 (b)	— — — — altri	11	2,2	p/st

(a) Codice Taric: 8443 59 80*10.

(b) Codice Taric: 8443 59 80*90.

(y) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8443 90	— Parti:			
8443 90 05 (a)	— — utilizzato nella produzione di semiconduttori (y)	11 (z)	2,2	—
	— — altri:			
8443 90 10 (c)	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	11	2,2	p/st
8443 90 80 (d)	— — — altri	11	2,2	p/st

(a) Codice Taric: 8443 90 10*10, 8443 90 90*10.

(y) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(c) Codice Taric: 8443 90 10*90.

(d) Codice Taric: 8443 90 90*90.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8456 10	— Operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:			
8456 10 10 (a)	— — del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore (immutato)	15 (z)	3,5	p/st

(a) Codice Taric: 8456 10 00*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8456 99	— (immutato)			
8456 99 10	— — (immutato)			
8456 99 30	— — (immutato)			
8456 99 50 (a)	— — Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	15 (z)	3,9	—
8456 99 80 (b)	— — altri	15	3,9	—

(a) Codice Taric: 8456 99 90*10.

(b) Codice Taric: 8456 99 90*90.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8462 21	— Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici: — — a comando numerico			
8462 21 05 (a)	— — — del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore (immutato)	8 (z)	2,4	—
8462 29	— — altri:			
8462 29 05 (c)	— — — del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore (immutato)	8 (z)	1,3	—

(a) Codice Taric: 8462 21 90*10.

(c) Codice Taric: 8462 29 99*10, 8462 29 91*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8466 91	— — per le macchine della voce 8464:			
8466 91 15 (a)	— — — per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10 (immutato)	8 (z)	1,4	—
8466 93	— — per le macchine delle voci da 8456 a 8461:			
8466 93 15 (c)	— — — per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 o 8456 99 30	8 (z)	1,4	—
8466 93 17 (f)	— — per apparecchi della sottovoce 8456 99 50 — — — altri: (immutato)	8 (z)	1,9	—
8466 94	— — per le macchine delle voci 8462 o 8463:			
8466 94 10 (e)	— — — per le macchine delle sottovoci 8462 21 05 o 8462 29 05 (immutato)	8 (z)	1,4	—

(a) Codice Taric: 8466 91 20*10, 8466 91 80*10.

(c) Codice Taric: 8466 93 20*10, 8466 93 80*10.

(e) Codice Taric: 8466 94 00*10.

(f) Codice Taric: 8466 93 20*20, 8466 93 80*20.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8477 10	— Formatrici ad iniezione:			
8477 10 10 (a)	— — Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore (immutato)	15 (z)	2,1	—
8477 59	— — altre:			
8477 59 05 (c)	— — — Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore (immutato)	15 (z)	2,1	—
8477 90	— Parti:			
8477 90 05 (e)	— — per le macchine delle sottovoci 8477 10 10 e 8477 59 05 (immutato)	15 (z)	2,1	—

(a) Codice Taric: 8477 10 00*10.

(c) Codice Taric: 8477 59 10*10, 8477 59 90*10.

(e) Codice Taric: 8477 90 10*10, 8477 90 90*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8479 89	— — Altri: (immutato)			
8479 89 76 (a)	— — — Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di substrati di visualizzatori a cristalli liquidi	15 (z)	2,1	—
8479 89 77 (b)	— — — Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assemblaggio di semiconduttori	15 (z)	2,1	—
8479 89 79 (c)	— — — Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori (immutato)	15 (z)	2,1	—
8479 90	— Parti: (immutato)			
8479 90 50 (e)	— — — di macchine delle sottovoci 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 75, 8479 89 76, 8479 89 77 o 8479 89 79 (immutato)	15 (z)	2,1	—

(a) Codice Taric: 8479 89 95*10.

(b) Codice Taric: 8479 89 95*20.

(c) Codice Taric: 8479 89 95*30.

(e) Codice Taric: 8479 90 92*10, 8479 90 98*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8480 71	— — per formare ad iniezione o per compressione:			
8480 71 10 (a)	— — — del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore (immutato)	13 (z)	1,9	—

(a) Codice Taric: 8480 71 00*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8514 10	— Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):			
8514 10 05 (a)	— — per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) (immutato)	14 (z)	2,3	—
8514 20	— Forni funzionanti a induzione o per perdite dielettriche:			
8514 20 05 (c)	— — per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore (immutato)	14 (z)	2,3	—
8514 90	— Parti:			
8514 90 20 (e)	— — di macchine delle sottovoci 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 o 8514 30 91 (immutato)	14 (z)	2,3	—

(a) Codice Taric: 8514 10 90*10.

(c) Codice Taric: 8514 20 90*10.

(e) Codice Taric: 8514 90 00*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8515 80	— altre macchine ed apparecchi:			
8515 80 05 (a)	— — Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore (immutato)	15 (z)	2,8	—
8515 90	— Parti:			
8515 90 10 (b)	— — Per macchine della sottovoce 8515 80 05 (immutato)	15 (z)	2,8	—

(a) Codice Taric: 8515 80 99*10.

(b) Codice Taric: 8515 90 00*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8538 90	(immutato)			
	— — per sonde di dischi (wafer) della sottovoce 8536 90 20:			
8538 90 11 (a)	— — — Assiemaggi elettronici	16 (z)	3,8	—
8538 90 19 (b)	— — — altri	16 (z)	2,9	—
	— — — altri:			
8538 90 91 (c)	— — — Assiemaggi elettronici	16	3,8	—
8538 90 99 (d)	— — — altri	16	2,9	—

(a) Codice Taric: 8538 90 10*91.

(b) Codice Taric: 8538 90 90*92.

(c) Codice Taric: 8538 90 10*99.

(d) Codice Taric: 8538 90 90*99.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8543 30	— Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi: (immutato)			
8543 30 30 (a)	— — Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di substrati di visualizzatori a cristalli liquidi (immutato)	13 (z)	3,8	—

(a) Codice Taric: 8543 30 90*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8543 89	— altre macchine ed apparecchi:			
8543 89 10	— — — altri:			
a	(immutato)			
8543 89 59	— — — — Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafer) a semiconduttore:			
8543 89 70	— — — — — (immutato)			
8543 89 72 (e)	— — — — — altri	13 (z)	3,8	—
8543 89 73 (f)	— — — — Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore	13 (z)	3,8	—
8543 89 75 (g)	— — — — Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	13 (z)	5	—
8543 89 79	(immutato)			
8543 89 95	(immutato)			

(e) Codice Taric: 8543 89 90*80.

(f) Codice Taric: 8543 89 90*85.

(g) Codice Taric: 8543 90 90*90.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8543 90	— (immutato)			
8543 90 10	— — (immutato)			
8543 90 20	— — (immutato)			
8543 90 30 (k)	— — di apparecchi delle sottovoci 8543 11 00, 8543 30 10, 8543 30 30, 8543 89 70, 8543 89 72 o 8543 89 73	13 (z)	3,8	—
8543 90 40 (m)	— — di apparecchi della sottovoce 8543 89 75	13 (z)	5	—
8543 90 80	— — altri	13	5	—

(k) Codice Taric: 8543 90 90*70.

(m) Codice Taric: 8543 90 90*75.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9006 99	— — altri:			
9006 99 10 (a)	— — — di apparecchi della sottovoce 9006 10 10 (immutato)	16 (z)	3	—

(a) Codice Taric: 9006 99 00*20.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9010 50	— altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi:			
9010 50 10 (a)	— — Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su substrati di visualizzatori a schermo piatto sensibilizzati (immutato)	15 (z)	2,7	—
9010 90	— Parti e accessori:			
9010 90 10 (c)	— — di apparecchi delle sottovoci 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 o 9010 50 10 (immutato)	15 (z)	2,7	—

(a) Codice Taric: 9010 50 00*10.

(c) Codice Taric: 9010 90 00*91.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9011	Microscopici ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:			
9011 10	– Microscopi stereoscopici:			
9011 10 10 (a)	– – provvisti di apparecchi specificamente studiati per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafer) o di reticoli a semiconduttore (immutato)	18 (z)	6	p/st
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:			
9011 20 10 (c)	– – Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente studiati per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafer) o di reticoli a semiconduttore (immutato)	18 (z)	6	p/st
9011 90	– Parti e accessori:			
9011 90 10 (e)	– – di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10 (immutato)	18 (z)	6	—
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi:			
9012 10	– Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi:			
9012 10 10 (g)	– – Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafer) o reticoli a semiconduttore (immutato)	15 (z)	3,4	—
9012 90	– Parti e accessori:			
9012 90 10 (ij)	– – di apparecchi della sottovoce 9012 10 10 (immutato)	15 (z)	3,4	—

(a) Codice Taric: 9011 10 00*10.

(c) Codice Taric: 9011 20 00*10.

(e) Codice Taric: 9011 90 00*10.

(g) Codice Taric: 9012 10 00*10.

(ij) Codice Taric: 9012 90 00*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9017 90	– Parti e accessori:			
9017 90 10 (d)	– – per apparecchi della sottovoce 9017 20 31 (immutato)	16 (z)	2,8	—

(d) Codice Taric: 9017 90 00*91.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9027 80	-- (immutato)			
	-- -- (immutato):			
9027 80 11	-- -- -- (immutato)			
9027 80 15	-- -- -- (immutato)			
9027 80 16 (a)	-- -- -- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante la produzione di LCD	16 (z)	3,3	—
9027 80 17 (b)	-- -- -- altri	16	3,3	—
	-- -- altri:			
9027 80 91	-- -- -- (immutato)			
9027 80 95	-- -- -- (immutato)			
9027 80 96 (c)	-- -- -- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante la produzione di LCD	16 (z)	3	—
9027 80 97 (d)	-- -- -- altri	16	3	—

(a) Codice Taric: 9027 80 18*10.

(b) Codice Taric: 9027 80 18*90.

(c) Codice Taric: 9027 80 98*10.

(d) Codice Taric: 9027 80 98*90.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9027 90	-- (immutato)			
9027 90 10	-- -- (immutato)			
	-- -- Parti e accessori:			
9027 90 50 (a)	-- -- -- di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	16 (z)	3,3	—
9027 90 80 (b)	-- -- -- (immutato)			

(a) Codice Taric: 9027 90 90*10.

(b) Codice Taric: 9027 90 90*20.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9030 90	– Parti e accessori:			
9030 90 10	– – (immutato)			
	– – altri:			
9030 90 20 (a)	– – – per apparecchi della sottovoce 9030 82 00 (immutato)	16 (z)	3,3	—

(a) Codice Taric: 9030 90 90*10.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9031 80	– (immutato):			
9031 80 10	– – (immutato)			
	– – altri:			
	– – – elettronici:			
	– – – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche:			
9031 80 32 (a)	– – – – – per il controllo dei dischi (wafer) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	16 (z)	4,6	—
9031 80 34 (b)	– – – – – altri	16	4,6	—

(a) Codice Taric: 9031 80 31*10.

(b) Codice Taric: 9031 80 31*90.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementari
		autonomi	convenzionali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9031 90	– Parti e accessori:			
9031 90 10	(immutato)			
	– – altri:			
9031 90 20 (c)	– – – per apparecchi delle sottovoci 9031 41 00 o 9031 49 10	16 (z)	3,4	—
9031 90 30 (e)	– – – per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	16 (z)	4,6	—
9031 90 80 (d)	(immutato)			

(c) Codice Taric: 9031 90 90*91.

(d) Codice Taric: 9031 90 90*99.

(e) Codice Taric: 9031 90 90*92.

(z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.

ALLEGATO II

Codice NC	Aliquota dei dazi autonomi			
	1. 11. 1997	1. 1. 1998	1. 1. 1999	1. 1. 2000
8504 40 35	1,5	1	Esenzione	Esenzione

REGOLAMENTO (CE) N. 2217/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 238 Ecu/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2218/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 novembre al 6 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 210 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2219/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 375 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2220/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1997

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 2094/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 1997 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1 006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2094/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2221/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 204 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2222/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1997****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concor-

renti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 456/96 (A1); 457/96 (A2)
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31 70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** A1: Sudan; A2: Ecuador
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1)
8. **Quantitativo globale (t):** 120
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 15 tonnellate; A2: 105 tonnellate)
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2); GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.3)
Lingua da utilizzare per la marcatura: A 1: inglese; A 2: spagnolo
Iscrizioni complementari: «Expiry date...» (A1)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (6)
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'8 al 28. 12. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 11. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 12. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 22. 12. 1997 all'11. 1. 1998
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 3. 11. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2142/97 della Commissione (GU L 297 del 31. 10. 1997, pag. 81).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccazione per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (⁷) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I. A. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate). Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2223/97 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1997

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89⁽⁴⁾, il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'Istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a 3 mesi e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi;

considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico; che gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare

viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento;

considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le spese imputabili dell'esercizio 1998 del FEAOG, sezione garanzia:

- 1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 4,2 %;
- 2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 3,8 % per la Danimarca, al 3,4 % per la Francia, al 3,5 % per l'Austria e al 3,2 % per la Finlandia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 2. 7. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 13. 6. 1989, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2224/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 531/96⁽⁴⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi;considerando che, alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimodal regolamento (CE) n. 2690/94⁽⁶⁾, per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CEE) n. 570/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° ottobre 1996.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 286 del 5. 11. 1994, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 2225/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	064	57,0
	204	60,3
	999	58,6
0709 90 79	052	69,2
	999	69,2
0805 20 31	204	94,2
	999	94,2
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	55,3
	999	55,3
0805 30 40	052	96,7
	528	49,4
	999	73,0
0806 10 50	052	115,3
	064	62,8
	400	233,8
	999	137,3
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	53,6
	060	44,8
	064	44,8
	400	81,7
	404	86,4
	528	52,4
	999	60,6
0808 20 67	052	81,5
	064	78,1
	400	90,2
	999	83,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2226/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 novembre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,60	3,61
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,60	8,73
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,60	3,47
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,60	8,30
1701 91 00 ⁽²⁾	26,21	12,13
1701 99 10 ⁽²⁾	26,21	7,61
1701 99 90 ⁽²⁾	26,21	7,61
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2227/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1997****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione

anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione del latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, avente un tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG2), esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, è sospesa fino al 15 novembre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

**DECISIONE N. 2228/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 13 ottobre 1997

**che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali
(programma Raffaello)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato il 2
luglio 1997 dal Comitato di conciliazione,

(1) considerando che la realtà più evidente e più rilevante dell'Europa intesa come un'unica entità non è soltanto di ordine geografico, politico, economico e sociale, ma anche di ordine culturale;

(2) considerando che in base al titolo IX del trattato, che è specificamente dedicato alla cultura, la Comunità deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune;

(3) considerando che l'articolo 128 del trattato individua come un settore d'intervento specifico i beni culturali; che questi ultimi sono l'espressione delle identità nazionali e regionali, nonché dei legami tra i popoli, e che occorre garantirne la salvaguardia e renderli più accessibili ai cittadini (anche a quelli che soffrono di un handicap), per favorire una migliore conoscenza e un rispetto reciproci;

(4) considerando che un'azione comunitaria può contribuire a una migliore salvaguardia dei beni culturali, giacché essa incentiva lo scambio delle esperienze e delle tecniche d'intervento, oltre a promuovere forme di sinergia e associazioni operative;

(5) considerando che la salvaguardia dei beni culturali, per i suoi risvolti socioeconomici, si inquadra in un progetto di società e può fornire un contributo significativo alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo e allo sviluppo regionale, nonché al miglioramento della qualità di vita e dell'ambiente quotidiano dei cittadini, e che il lavoro creativo contemporaneo può svolgere un ruolo importante in tale campo;

(6) considerando che la cultura costituisce un campo d'azione di rilievo nella prospettiva della società dell'informazione, come sottolineato nella comunicazione della Commissione «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione»;

(7) considerando la necessità di svolgere ricerche a livello comunitario relative alla salvaguardia di beni culturali e la necessità altresì di porre in essere queste attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in base alle disposizioni del programma quadro di RST ⁽⁵⁾, dalle quali il presente programma può trarre vantaggio;

(8) considerando l'esperienza acquisita dalla Commissione nell'ambito delle azioni condotte finora, in particolare in materia di beni architettonici, nonché i risultati delle consultazioni che la Commissione ha organizzato con tutte le parti interessate;

(9) considerando l'importanza che il Parlamento europeo attribuisce all'azione comunitaria a favore dei beni culturali, in particolare alla formazione, alla ricerca, alla sensibilizzazione dei giovani e degli adolescenti, alla cooperazione con i paesi terzi e con il Consiglio d'Europa, nonché ai nessi con le altre politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo regionale ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU C 265 del 12. 9. 1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 256 del 2. 10. 1995, pag. 38.

⁽³⁾ GU C 100 del 2. 4. 1996, pag. 119.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 1995 (GU C 287 del 30. 10. 1995, pag. 161), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 69) e decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996, pag. 29), decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997) e decisione del Consiglio del 24 luglio 1997.

⁽⁵⁾ Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

⁽⁶⁾ Risoluzione del Parlamento europeo sulla salvaguardia dei beni culturali in Europa (GU C 62 del 30. 5. 1974, pag. 5). Risoluzione del Parlamento europeo sulla salvaguardia dei beni architettonici e archeologici (GU C 267 dell'11. 10. 1982, pag. 25).

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e archeologici della Comunità (GU C 309 del 5. 12. 1988, pag. 423).

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e sulla salvaguardia dei beni culturali (GU C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160).

- (10) considerando le risoluzioni del Parlamento europeo relative al contributo della Comunità ai lavori di restauro dei beni architettonici di eccezionale valore⁽¹⁾;
- (11) considerando l'interesse manifestato dal Consiglio per una maggiore cooperazione in materia di beni architettonici, di oggetti e opere d'arte e di archivi, in particolare per quel che riguarda gli scambi di conoscenze, la documentazione e la formazione, e visto il ruolo di rilievo svolto dalle reti di organizzazioni culturali ai fini della cooperazione culturale in Europa⁽²⁾;
- (12) considerando che nella sua comunicazione del 29 aprile 1992 sulle «Nuove prospettive per l'azione della Comunità in campo culturale», la Commissione sottolinea l'opportunità di estendere l'azione comunitaria ai beni culturali mobili e di promuovere il dialogo e la cooperazione tra gli operatori del settore, nonché la diffusione delle esperienze e dell'informazione di tipo specialistico; che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno incoraggiato questa impostazione⁽³⁾;
- (13) considerando che le istituzioni europee hanno sottolineato quanto sia importante integrare i vari aspetti dei beni culturali in un'azione comunitaria coerente⁽⁴⁾ che tenga conto della ricchezza e della diversità dei beni culturali mobili e immobili, e si fondi sui lavori dei numerosi operatori del settore;
- (14) considerando che resta importante trasmettere il valore della tutela dei beni culturali ad un pubblico quanto più possibile vasto attraverso un'informazione generale;
- (15) considerando che l'azione della Comunità dovrebbe tener conto del carattere evolutivo della definizione di beni culturali e prendere in considerazione tutte le loro forme, favorendo impostazioni interdisciplinari;
- (16) considerando che la Commissione ha organizzato consultazioni con tutte le parti interessate, in particolare con le amministrazioni degli Stati membri, con gli operatori tecnici, con le organizzazioni non governative, con le fondazioni e le associazioni, al fine di preparare un programma d'azione in materia di beni culturali;
- (17) considerando che i beni culturali nella Comunità presentano numerosi collegamenti con paesi terzi; che pertanto si tratta di un ambito privilegiato per sviluppare forme di cooperazione con i paesi terzi, con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali competenti nel settore dei beni culturali, ad esempio l'Unesco, in base alle prescrizioni del trattato e alle conclusioni e risoluzioni suddette;
- (18) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, riunito dal 21 al 23 giugno 1993, è stata chiesta l'apertura dei programmi comunitari ai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione; considerando, che la Comunità ha firmato con alcuni paesi terzi gli accordi di cooperazione comprendenti una parte culturale;
- (19) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio;
- (20) considerando che le azioni del presente programma terranno altresì conto della complementarità con azioni che possono essere avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie;
- ⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo su un aiuto economico al Monte Athos (regione di monasteri) (GU C 144 del 15. 6. 1981, pag. 92).
Risoluzione del Parlamento europeo sulla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (GU C 187 del 18. 7. 1988, pag. 160).
Risoluzione del Parlamento europeo sul sostegno a favore della ricostruzione della zona del Chiado di Lisbona (GU C 262 del 10. 10. 1988, pag. 110).
Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e archeologici della Comunità (GU C 309 del 5. 12. 1988, pag. 423).
Risoluzione del Parlamento europeo sull'incendio del Gran Teatro del Liceo a Barcellona (GU C 61 del 28. 2. 1994, pag. 184).
- ⁽²⁾ Risoluzione dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, relativa alla conservazione di beni architettonici europei (GU C 320 del 13. 12. 1986, pag. 1).
Risoluzione dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, per la conservazione degli oggetti e delle opere d'arte (GU C 320 del 13. 12. 1986, pag. 3).
Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, su alcune disposizioni in materia di archivi (GU C 314 del 5. 12. 1991, pag. 2).
Conclusioni del Consiglio del 17 giugno 1994, per una maggiore cooperazione nel settore degli archivi (GU C 235 del 23. 8. 1994, pag. 3).
Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sulle reti culturali europee (GU C 314 del 5. 12. 1991, pag. 1).
- ⁽³⁾ Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale» (GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 173).
Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica comunitaria nel settore culturale (GU C 44 del 14. 2. 1994, pag. 184).
Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 12 novembre 1992, sulle direttrici dell'azione della Comunità in campo culturale (GU C 336 del 19. 12. 1992, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e sulla salvaguardia dei beni culturali (GU C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160).
Conclusioni del Consiglio del 17 giugno 1994, relative all'elaborazione di un piano d'azione comunitaria in materia di beni culturali (GU C 235 del 23. 8. 1994, pag. 1).

- (21) considerando che l'attuazione del presente programma si fonda su una stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri per garantire che l'azione comunitaria venga a sostenere e integrare le attività nazionali, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 3 B del trattato;
- (22) considerando che, alla luce dell'esperienza, potrebbe rivelarsi necessario procedere ad una modifica dei limiti fissati per il contributo finanziario della Comunità ai diversi tipi di progetti di cui all'allegato (azioni I, II e III);
- (23) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo sul *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (¹),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce il programma comunitario di azione in materia di beni culturali — programma Raffaello — nei termini di cui all'allegato, qui di seguito chiamato «il presente programma», per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000.

Il presente programma è destinato, attraverso la cooperazione, ad appoggiare e integrare l'azione degli Stati membri in materia di beni culturali di importanza europea.

Articolo 2

Fatti salvi i poteri degli Stati membri nella definizione di beni culturali, ai fini del campo di applicazione del presente programma si intende per:

- «beni culturali»: i beni immobili e mobili (i musei e le collezioni, le biblioteche, gli archivi, compresi gli archivi fotografici, cinematografici e sonori), i beni archeologici e subacquei, i beni architettonici, i complessi e i siti e i paesaggi di valore culturale (insiemi di beni culturali e naturali);
- «preservazione»: qualsiasi attività che contribuisca a meglio conoscere, gestire, conservare, restaurare, valorizzare i beni culturali ed a agevolarne l'accesso.

Articolo 3

Il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri in materia di beni

culturali. Esso appoggia e integra la loro azione in base al principio di sussidiarietà, contribuendo al pieno sviluppo delle culture nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, ponendo nel contempo in rilievo il patrimonio culturale comune.

A tal fine, e in base all'obiettivo generale di cui all'articolo 1, secondo comma, gli obiettivi specifici del programma fondati sullo sviluppo della cooperazione transnazionale sono i seguenti:

- a) incoraggiare la conservazione e il restauro dei beni culturali d'importanza europea, contribuendo alla loro valorizzazione e promuovendone la conoscenza;
- b) incoraggiare lo sviluppo della cooperazione transnazionale tra le istituzioni e/o gli operatori nel settore dei beni culturali, per contribuire allo scambio delle conoscenze ed allo sviluppo delle modalità d'intervento di maggiore efficacia in materia di salvaguardia dei beni culturali;
- c) migliorare l'accesso ai beni culturali a libello europeo ed incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei bambini, dei giovani, degli svantaggiati e di coloro che vivono nelle regioni periferiche e nelle zone rurali della Comunità, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali europei;
- d) incentivare la cooperazione transnazionale in materia di sviluppo delle nuove tecnologie applicate alle varie categorie e discipline del settore, nonché per la preservazione dei mestieri e delle tecniche tradizionali connessi con i beni culturali;
- e) stimolare la consapevolezza della dimensione dei beni culturali negli altri programmi e politiche comunitari;
- f) favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 4

Per realizzare i suddetti obiettivi, definiti nell'articolo 3, secondo comma, i progetti sviluppati nel quadro del programma «Raffaello» dovranno essere caratterizzati da una dimensione europea e presentare un valore aggiunto rispetto alle azioni condotte negli Stati membri, nonché soddisfare i seguenti criteri:

- contribuire a diffondere la conoscenza dei beni culturali, anche mediante le informazioni ad essi relative;
- presentare un interesse a livello comunitario in ragione del loro carattere esemplare, innovatore ed informativo;
- vertere su problemi relativi alla salvaguardia di beni culturali e contribuire allo sviluppo delle modalità d'intervento di maggiore efficacia in materia di preservazione;
- essere atti a produrre un effetto moltiplicatore in termini culturali, educativi o socioeconomici.

(¹) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

Articolo 5

Le azioni descritte nell'allegato sono svolte al fine di realizzare gli obiettivi elencati nel secondo comma dell'articolo 3. Esse sono attuate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 6

1. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, in base alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludere con tali paesi. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta nonché alla cooperazione con altri paesi terzi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure da convenire con questi paesi.

2. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali competenti in materia di beni culturali (ad esempio l'Unesco), accertandosi, nel rispetto dell'identità propria e dell'autonomia d'azione di ogni istituzione e organizzazione, della complementarità degli strumenti impiegati ed adoperandosi per l'impiego ottimale delle risorse.

Articolo 7

1. La Commissione attua il programma in base alla presente decisione.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure concernenti:

- le priorità e gli orientamenti generali delle misure descritte in allegato ed il relativo programma annuale,
- l'equilibrio generale tra tutte le azioni,
- le modalità e i criteri di selezione dei diversi tipi di progetti descritti nell'allegato (azioni I, II, III e IV),
- il sostegno finanziario che sarà fornito dalla Comunità (importi, durata, ripartizione e beneficiari),
- le modalità di controllo e di valutazione del presente programma, nonché le conclusioni del rapporto di valutazione previsto all'articolo 11 e ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva.

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al comma precedente entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per

l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- a) la Commissione può differire di un periodo di due mesi a partire dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

4. La Commissione può consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma che non rientrino tra quelle di cui al paragrafo 3.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 30 milioni di ecu, senza ripartizione annuale.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 sarà oggetto di riesame anteriormente alla fine del secondo anno su proposta della Commissione tenuto conto della situazione di bilancio e dei risultati ottenuti nel corso della prima fase del programma.

Articolo 9

La Commissione, eventualmente in collaborazione con gli Stati membri, cercherà di rendere coerenti e complementari le azioni previste nel programma e gli altri programmi culturali nonché i programmi svolti in base ad altre disposizioni del trattato che abbiano aspetti concernenti i beni culturali; essa valuta altresì l'effetto globale di questi sui beni culturali.

Articolo 10

1. Decorsi due anni e sei mesi dall'attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la Commissione, sentito il comitato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte di adattamento del programma. Tale rapporto è inteso a valutare, in termini qualitativi e quantitativi, in quale misura il programma ha permesso di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Al termine dell'esecuzione del presente programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione qualitativa e quantitativa sull'attuazione e sui risultati del programma rispetto agli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Il programma, corredato delle indicazioni pratiche per ciascuna delle azioni o misure, relative alla procedura, ai

termini di presentazione delle candidature, nonché alla documentazione che deve accompagnare la domanda, è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

La Commissione accorda priorità alla pubblicità e alla diffusione delle informazioni relative al presente programma, affinché l'insieme degli operatori e delle reti culturali siano informati e sensibilizzati alle azioni che li riguardano.

Tutti i progetti che ricevono sostegno finanziario nel quadro del programma devono essere contrassegnati dall'emblema dell'Unione europea e indicare la fonte del finanziamento.

Fatto a Bruxelles, addì 13 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

ALLEGATO

**PROGRAMMA COMUNITARIO D'AZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
(PROGRAMMA RAFFAELLO)**

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, il programma «Raffaello» mira a sostenere azioni di livello europeo per tutte le categorie di beni culturali mobili ed immobili.

AZIONE I

Conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali attraverso una cooperazione europea

— Questa azione è intesa a contribuire alla conservazione, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali europei, in particolare quelli in pericolo, incentivando lo sviluppo e lo scambio delle modalità d'intervento di maggiore efficacia allo scopo di creare un clima favorevole alla preservazione e al restauro dei beni culturali.

— Questa azione viene posta in essere attraverso le misure indicate in appresso.

1. Sostegno a progetti di conservazione e di salvaguardia dei beni culturali che possano essere definiti «laboratori europei dei beni culturali», per l'interesse e il carattere esemplare dei lavori programmati. I progetti devono essere presentati dalle autorità competenti negli Stati membri e devono vertere su opere, monumenti o siti di notevole importanza storica, architettonica o artistica, specie quelli il cui stato di conservazione richiede interventi particolarmente complessi dal punto di vista scientifico e/o tecnico.

I «laboratori», ai quali il sostegno comunitario nel quadro del programma può essere concesso per quattro anni, hanno lo scopo di riunire le migliori competenze, in particolare associando ai lavori una squadra europea e interdisciplinare per studiare problemi di conservazione particolarmente spinosi e per mettere a punto impostazioni, metodi o tecniche appropriati, garantendo così un valore aggiunto ad ogni progetto. I responsabili dei progetti sono tenuti ad assicurare una diffusione adeguata dell'esperienza acquisita nel corso dei lavori.

2. Sostegno a progetti di conservazione e salvaguardia dei beni culturali europei relativi a temi comuni che saranno fissati dalla Commissione previa presentazione al comitato di cui all'articolo 7 della presente decisione, in funzione dei problemi connessi con le varie categorie di beni culturali. Questi progetti, che saranno presentati dal/i responsabile/i del bene in questione, possono avere una durata massima di tre anni. Saranno considerati prioritari i progetti aventi carattere esemplare nonché un effetto moltiplicatore in termini culturali, tecnici, socioeconomici e/o di accesso ai beni. I responsabili dei progetti sono tenuti ad assicurare una diffusione adeguata nei circoli professionali delle esperienze acquisite quanto al problema di gestione e/o di preservazione trattato.

Il sostegno comunitario è volto a contribuire al valore aggiunto, a livello europeo, dei progetti sviluppati nel quadro della presente azione ed a creare le condizioni per lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche europee.

I progetti devono presentare un piano di finanziamento equilibrato che indichi i mezzi finanziari necessari alla loro realizzazione e le cui spese amministrative non devono essere superiori al 12 % del finanziamento comunitario del progetto.

Il contributo finanziario comunitario a un progetto nel quadro di questa azione non può superare il 50 % delle spese totali del progetto preso in considerazione e, nel caso dei progetti menzionati al paragrafo 2, non può essere superiore a 250 000 ecu.

I progetti dovranno essere oggetto di una domanda specifica presso la Comunità europea. La domanda dovrà essere accompagnata:

- da una descrizione dettagliata delle azioni da realizzare; le autorità competenti negli Stati membri dovranno redigere un parere sulla conformità tecnica del progetto, che dovrà pervenire alla Commissione entro il termine stabilito per la presentazione dei progetti; se tale parere non sarà disponibile entro un termine stabilito la procedura di selezione del progetto seguirà il suo iter;
- da un bilancio preventivo dettagliato delle azioni da realizzare.

Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione saranno pari a circa il 50 % della dotazione globale destinata al programma.

AZIONE II

Cooperazione per lo scambio di esperienze e lo sviluppo di tecniche applicate al settore dei beni culturali

- Questa azione mira a incentivare il rafforzamento della cooperazione transnazionale per lo scambio delle conoscenze e lo sviluppo delle modalità di intervento di maggiore efficacia attraverso reti e partenariati ed attraverso la mobilità dei professionisti tra le istituzioni e/o gli operatori in materia di beni culturali. Sarà rivolta particolare attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie applicate alle varie discipline dei beni culturali nonché alla preservazione dei mestieri e delle tecniche tradizionali dei beni.

Secondo le scelte tematiche le reti potranno associare istituzioni e/o operatori pubblici e/o privati attivi nel settore dei beni culturali e, se necessario, altre istituzioni pubbliche e/o private, centri di ricerca e imprese particolarmente interessati.

Sarà rivolta particolare attenzione alle reti che promuovono l'accesso dei gruppi di popolazione meno favoriti ai beni culturali.

- Questa azione comprenderà le misure indicate in appresso:

1. Innovazione e nuove tecnologie

1.1. Sostegno ai progetti volti ad individuare il fabbisogno riguardo alla ricerca in materia di beni culturali (da sviluppare a livello comunitario), alla diffusione di lavori di ricerca presso i professionisti del settore e allo sviluppo delle applicazioni concrete destinate a essere usate dagli stessi sul campo. Queste misure verranno sviluppate nella misura del possibile in sinergia con il programma quadro di ricerca. Le ulteriori azioni di ricerca dovranno essere condotte all'interno del programma-quadro di RST in base alle disposizioni dello stesso.

1.2. Sostegno ai progetti che vertono sull'applicazione di nuove tecnologie e servizi (tecniche di restauro e preservazione, prodotti audiovisivi e multimediali, servizi avanzati di informazione e comunicazione, ecc.) nelle varie discipline del settore.

2. Mobilità e perfezionamento dei professionisti

2.1. Sostegno a progetti di scambi di professionisti competenti per le varie categorie e discipline del settore che consentano loro di lavorare per un periodo massimo di 12 mesi in un ambiente professionale equivalente in un altro Stato membro.

Il sostegno comunitario sarà destinato ad organizzare gli scambi e a contribuire alla copertura dei relativi costi supplementari, ad esempio per il viaggio e l'alloggio.

2.2. Sostegno a progetti di carattere transnazionale volti a promuovere il perfezionamento dei professionisti del settore dei beni culturali relativamente alle nuove tecnologie e ai servizi avanzati di informazione e comunicazione applicati ai beni culturali, nonché a progetti volti a sviluppare ed a preservare le tecniche dei mestieri tradizionali nel settore.

3. Scambi di esperienze e di informazioni

3.1. Sostegno agli scambi di esperienze attraverso la realizzazione di studi, inchieste, riunioni di lavoro, nonché attraverso l'organizzazione di seminari, in particolare nei seguenti campi:

- sviluppo di raccomandazioni tecniche (standard) volte a migliorare le buone prassi e modalità d'intervento in materia di gestione e/o conservazione dei beni culturali;
- individuazione dei fattori di rischio dei beni culturali e dei sistemi di controllo periodico dello stato di conservazione;
- protezione preventiva di beni culturali, opere e monumenti contro i sinistri, nonché condizioni per la loro conservazione;
- qualificazione dei professionisti nei mestieri connessi con la preservazione dei beni culturali;
- documentazione dei beni culturali;
- condizioni di prestito delle opere per esposizioni temporanee;
- ripercussioni delle altre politiche comunitarie sul settore in questione.

3.2. Sostegno a progetti di cooperazione tra istituzioni del settore, basati sul ricorso alle tecniche di comunicazione telematica (collegamenti in linea, CD-ROM, CD-I, ecc.) per la raccolta/lo scambio e la diffusione delle informazioni di carattere specifico, soprattutto nei seguenti campi:

- legislazione in materia di beni culturali degli Stati membri;
- elenchi e inventari dei beni culturali;
- inventario, per disciplina, dei corsi di perfezionamento;
- basi di dati integrate per la catalogazione e le descrizioni dei beni culturali;
- statistiche e indicatori sui beni culturali;
- repertori e raccolte di progetti innovativi nel settore dei beni culturali;
- prassi e sistemi di preservazione, restauro, gestione e promozione della conoscenza dei beni culturali negli Stati membri;
- guide pratiche, manuali e bollettini informativi sui beni culturali.

Le domande, che saranno presentate dalle istituzioni e/o dagli operatori interessati, devono offrire le garanzie finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Il contributo comunitario nel contesto di questa azione non può in nessun caso essere superiore al 50 % delle spese totali del progetto né superare 50 000 ecu, salvo per i progetti di cui ai punti 1.2 e 2.2, per i quali il contributo comunitario potrà ammontare a 150 000 ecu, e di cui ai punti 2.1 e 3.1 (quarto trattino), per i quali il contributo comunitario potrà ammontare a 100 000 ecu.

AZIONE III

Accesso, partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini ai beni culturali

- Questa azione si prefigge di offrire migliori possibilità di accesso ai beni culturali per i cittadini, incentivando progetti di sensibilizzazione che presentino una dimensione europea e promuovendo l'uso delle tecnologie e dei servizi avanzati di informazione e comunicazione.
- L'azione comprenderà le misure indicate in appresso.
 1. Sostegno a progetti di cooperazione tra istituzioni e/o operatori del settore ricorrendo ai sistemi e ai prodotti multimediali o ad altre forme di comunicazione, al fine di presentare i beni culturali nella loro dimensione europea e segnatamente di offrire al pubblico l'accesso alle opere d'arte appartenenti a stili simili e/o complementari conservate presso altri enti culturali europei.
 2. Sostegno a iniziative di sensibilizzazione ai beni culturali condotte a livello europeo.
 3. Sostegno alla realizzazione delle presentazioni multilingue dei beni culturali presso musei, monumenti, siti, biblioteche, archivi, ecc. allo scopo di offrire informazioni all'insieme dei cittadini dell'Unione europea. I progetti possono vertere su testi presentazione, opuscoli, pannelli, sistemi di guide elettroniche, prodotti audiovisivi o multimediali, ecc.
 4. Sostegno a progetti di cooperazione transnazionale che riuniscano istituzioni e/o operatori di almeno tre Stati membri della Comunità e siano volti ad una maggiore sensibilizzazione del pubblico ai beni culturali, quali esposizioni, programmi pedagogici, itinerari culturali transnazionali, ecc.

Le domande, che saranno presentate dalle istituzioni e/o dagli operatori interessati, devono offrire le garanzie finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Il contributo comunitario nel contesto di questa azione non può in nessun caso essere superiore al 50 % delle spese totali del progetto né superare 50 000 ecu, salvo per i progetti di cui ai punti 1 e 3, per i quali il contributo comunitario potrà ammontare a 150 000 ecu.

AZIONE IV

Cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali

- Questa azione mira a sviluppare progetti con i paesi terzi e a creare forme di sinergia con le attività sviluppate da altre organizzazioni internazionali, in particolare dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco.
- Questa azione comprenderà le misure indicate in appresso.
 1. Sostegno alla cooperazione con i paesi terzi nei settori coperti dalle azioni I, II e III.
Le modalità di partecipazione dei paesi terzi sono descritte all'articolo 6.
 2. Sostegno a progetti condotti in sinergia con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei beni culturali, soprattutto con il Consiglio d'Europa e l'Unesco. Le modalità di dette sinergie saranno decise caso per caso tra la Comunità e l'organizzazione internazionale interessata, secondo le modalità previste all'articolo 7, paragrafo 3.

Dichiarazione della Commissione

Ad articolo 5 (comitatologia)

La Commissione, nel rispetto delle procedure e degli accordi interistituzionali, informerà il comitato della decisione Raffaello, nell'ambito del sostegno finanziario fornito dalla Comunità, in merito a tutti i progetti che essa intende finanziare nel quadro della presente decisione.

Dichiarazione del Parlamento europeo

Ad articolo 5 (comitatologia)

Il Parlamento europeo constata che l'articolo 7, paragrafo 3 della decisione relativa al programma Raffaello non consente al comitato di pronunciarsi sulla selezione di singoli progetti, ma non si oppone comunque al fatto che il comitato sia informato in merito a tutti i progetti che la Commissione intende finanziare.

Il Parlamento desidera ricevere le stesse informazioni da parte della Commissione.

Dichiarazione della Commissione

Considerando la decisione del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa al futuro della cooperazione culturale in Europa e gli auspici del Parlamento europeo per la creazione di uno strumento quadro per la cultura, la Commissione conferma, nell'esercizio del suo diritto di iniziativa, la propria intenzione di presentare quanto prima una proposta di programma globale per garantire la continuità e lo sviluppo dell'azione culturale della Comunità.

La Commissione procederà ad una consultazione quanto più ampia possibile di tutte le parti interessate e organizzerà a tale fine degli incontri con le istituzioni europee e le organizzazioni competenti.

DIRETTIVA 97/62/CE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1997

recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre adeguare gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE in modo da aggiornare alcuni tipi di habitat naturali e alcune specie rispetto ai progressi tecnici e scientifici;

considerando che il Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea (versione EUR 15 di aprile 1996) comprende i nuovi codici NATURA 2000 che identificano i singoli tipi di habitat naturale; che occorre sostituire nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE il riferimento al codice CORINE con il riferimento al codice NATURA 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. GOEBBELS

(¹) GU L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea» come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 («Comitato Habitat») e pubblicato dalla Commissione europea (1).

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

- 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
- 1120 * Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)
- 1130 Estuari
- 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
- 1150 * Lagune costiere
- 1160 Grandi cale e baie poco profonde
- 1170 Scogliere
- 1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose

- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
- 1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
- 1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
- 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici
- 1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronnesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

- 1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
- 1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritima*)
- 1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritima*)
- 1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

- 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei a termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)
- 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

- 1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)
- 1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)
- 1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

- 1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitoreale
- 1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
- 1630 * Praterie costiere del Baltico boreale
- 1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
- 1650 Insenature strette del Baltico boreale

(1) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15" adottata dal Comitato Habitat, il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI.

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

- 2110 Dune mobili embrionali
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")
- 2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
- 2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
- 2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)
- 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*
- 2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)
- 2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
- 2190 Depressioni umide interdunari
- 21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

- 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*
- 2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*
- 2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua
- 2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*
- 2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

- 2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*
- 2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*
- 2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*
- 2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)
- 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
- 3170 * Stagni temporanei mediterranei
- 3180 * Turloughs

32. Acque correnti — tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*
- 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
- 4030 Lande secche europee
- 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
- 4050 * Lande macaronesiche endemiche
- 4060 Lande alpine e boreali
- 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
- 5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*
- 5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppe

- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
- 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)
- 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
- 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali

- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*
- 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee)
- 6220 * Percorsi substeppe di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
- 6250 * Steppe pannoniche su loess
- 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
- 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde**64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte**6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*

6450 Praterie alluvionali nord-boreali

65. Formazioni erbose mesofile6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520 Praterie montane da fieno

6530 * Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE**71. Torbiere acide di sfagni**

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del (*Caricion bicoloris-atrofuscae*)**73. Torbiere boreali**

7310 * Torbiere di Aapa

7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA**81. Ghiaioni**8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320 Campi di lava e cavità naturali

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

- 9010 * Taiga occidentale
- 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite
- 9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici
- 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del *Cephalanthero-Fagion*
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del *Carpinion betuli*
- 9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*
- 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91C0 * Foreste caledoniane
- 91D0 * Torbiere boschive
- 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia*, (*Ulmenion minoris*)
- 91G0 * Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91H0 * Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
- 91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

92. Foreste mediterranee caducifoglie

- 9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 9230 Querceti galizio-portoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
- 9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)
- 92A0 Foreste a galleria di *Sabix alba* e *Populus alba*
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securingion tinctoriae*)

93. Foreste sclerofille mediterranee

- 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
- 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 9330 Foreste di *Quercus suber*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
- 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 9370 * Palmeti di *Phoenix*
- 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

- 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
- 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
- 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

- 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
 - 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
 - 9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
 - 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
 - 9550 Pinete endemiche delle Canarie
 - 9560 * Foreste endemiche di *Jupinerus* spp.
 - 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
 - 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
-

ALLEGATO II

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:

— con il nome della specie o della sottospecie

o

— con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

c) *Simboli*

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) *ANIMALI**VERTEBRATI***MAMMIFERI****INSECTIVORA***Talpidae*

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA*Rhinolophidae*

Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis

RODENTIA*Sciuridae*

* *Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)
Spermophilus citellus (*Citellus citellus*)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Microtidae

Microtus cabreræ
* *Microtus oeconomus arenicola*

CARNIVORA*Canidae*

- * *Alopex lagopus*
- * *Canis lupus* (popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; tranne le popolazioni finlandesi)

Ursidae

- * *Ursus arctos* (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Mustelidae

- * *Gulo gulo*
- Lutra lutra*
- Mustela lutreola*

Felidae

- Lynx lynx* (tranne le popolazioni finlandesi)
- * *Lynx pardinus*

Phocidae

- Halichoerus grypus* (V)
- * *Monachus monachus*
- Phoca hispida* bottnica (o)
- * *Phoca hispida* saimensis
- Phoca vitulina* (V)

ARTIODACTYLA*Cervidae*

- * *Cervus elaphus* corsicanus
- Rangifer tarandus* fennicus (o)

Bovidae

- Capra aegagrus* (popolazioni naturali)
- * *Capra pyrenaica* pyrenaica
- Ovis gmelini* musimon (*Ovis ammon* musimon) (popolazioni naturali — Corsica e Sardegna)
- * *Rupicapra pyrenaica* ornata (*Rupicapra rupicapra* ornata)
- Rupicapra rupicapra* balcanica

CETACEA

- Phocoena phocoena*
- Tursiops truncatus*

RETTILI**CHELONIA (TESTUDINES)***Testudinidae*

- Testudo graeca*
- Testudo hermanni*
- Testudo marginata*

Cheloniidae

- * *Caretta caretta*

Emydidae

- Emys orbicularis*
- Mauremys caspica*
- Mauremys leprosa*

SAURIA*Lacertidae*

- Gallotia galloti* insulanagae
- * *Gallotia simonyi*
- Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)
- Lacerta monticola*
- Lacerta schreiberi*
- Podarcis lilfordi*
- Podarcis pityusensis*

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (includ Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Lethenteron zanandreaei (V)

Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

- * *Acipenser naccarii*
- * *Acipenser sturio*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

- Alosa* spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

- Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
- Salmo macrostigma* (o)
- Salmo marmoratus* (o)
- Salmo salar* (soltanto in acqua dolce) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Coregonidae

- * *Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

- Alburnus albidus* (o) (*Alburnus vulturius*)
 - Anaocypris hispanica*
 - Aspius aspius* (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 - Barbus comiza* (V)
 - Barbus meridionalis* (V)
 - Barbus plebejus* (V)
 - Chondrostoma genei* (o)
 - Chondrostoma lusitanicum* (o)
 - Chondrostoma polylepis* (o) (incluso *C. willkommi*)
 - Chalcalburnus chalcoides* (o)
 - Chondrostoma soetta* (o)
 - Chondrostoma toxostoma* (o)
 - Gobio albipinnatus* (o)
 - Gobio uranoscopus* (o)
 - Iberocypris palaciosi* (o)
 - * *Ladigesocypris ghigii* (o)
 - Leuciscus lucumonis* (o)
 - Leuciscus souffia* (o)
 - Phoxinellus* spp. (o)
 - Rhodeus sericeus amarus* (o)
 - Rutilus alburnoides* (o)
 - Rutilus arcasii* (o)
 - Rutilus frisii meidingeri* (o)
 - Rutilus lemmingii* (o)
 - Rutilus macrolepidotus* (o)
 - Rutilus pigus* (o)
 - Rutilus rubilio* (o)
 - Scardinius graecus* (o)
- Cobitidae*
- Cobitis taenia* (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 - Cobitis trichonica* (o)
 - Misgurnus fossilis* (o)
 - Sabanejewia aurata* (o)
 - Sabanejewia larvata* (o) (*Cobitis larvata* e *Cobitis conspersa*)

SILURIFORMES

Siluridae

- Silurus aristotelis* (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

- Aphanius iberus (o)
- Aphanius fasciatus (o)
- * Valencia hispanica
- * Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

- Gymnocephalus schraetzer (V)
- Zingel spp. [(o) tranne Zingel asper e Zingel zingel (V)]

Gobiidae

- Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
- Padogobius nigricans (o)
- Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

- Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
- Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

- Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

- Agathidium pulchellum (o)
- Boros schneideri (o)
- Buprestis splendens
- * Carabus menetriesi pacholei
- * Carabus olympiae
- Cerambyx cerdo
- Corticaria planula (o)
- Cucujus cinnaberinus
- Dytiscus latissimus
- Graphoderus bilineatus
- Limonicus violaceus (o)
- Lucanus cervus (o)
- Macroplea pubipennis (o)
- Mesosa myops (o)
- Morimus funereus (o)
- * Osmoderma eremita
- Oxyporus mannerheimii (o)
- Pytho kolwensis (o)
- * Rosalia alpina
- Stephanopachys linearis (o)
- Stephanopachys substriatus (o)
- Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

- Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
* Helicopsis striata austriaca (o)
Idiomela (Helix) subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA*Unionoidea*

- Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
- Margaritifera margaritifera (V)
- Unio crassus

b) **PIANTE****PTERIDOPHYTA****ASPLENIACEAE**

- Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

- Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

- Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

- Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
- * Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
- Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

- Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

- Isoetes boryana Durieu
- Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

- Marsilea batardae Launert
- Marsilea quadrifolia L.
- Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

- Botrychium simplex Hitchc.
- Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE**PINACEAE**

- * Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE**ALISMATACEAE**

- * Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
- Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
- Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

- Leucojum nicaeense Ard.
- Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
- Narcissus calcicola Mendonça
- Narcissus cyclamineus DC.
- Narcissus fernandesii G. Pedro
- Narcissus humilis (Cav.) Traub
- * Narcissus nevadensis Pugsley
- Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
- Narcissus scaberulus Henriq.
- Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
- Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

- * *Anchusa crispa* Viv.
- * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
- Myosotis lusitanica* Schuster
- Myosotis rehsteineri* Wartm.
- Myosotis retusifolia* R. Afonso
- Omphalodes kuzinskyanae* Willk.
- * *Omphalodes littoralis* Lehm.
- Solenanthes albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci
- * *Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE

- Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
- * *Campanula sabatia* De Not.
- Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
- Jasione lusitanica* A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

- Arenaria ciliata* L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
- Arenaria humifusa* Wahlenberg
- * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
- Arenaria provincialis* Chater & Halliday
- Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*
- Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
- Dianthus marizii* (Samp.) Samp.
- Dianthus rupicola* Biv.
- * *Gypsophila papillosa* P. Porta
- Herniaria algarvica* Chaudhri
- * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
- Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
- Herniaria maritima* Link
- Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.
- Moehringia tommasinii* Marches.
- Petrocoptis grandiflora* Rothm.
- Petrocoptis montisicciana* O. Bolos & Rivas Mart.
- Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez Casas
- Silene furcata* Rafin. ssp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
- * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello
- Silene hifacensis* Rouy ex Willk.
- * *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
- Silene longicilia* (Brot.) Otth.
- Silene mariana* Pau
- * *Silene orphanidis* Boiss.
- * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
- * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

- * *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
- * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

CISTACEAE

- Cistus palhinhae* Ingram
- Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
- Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
- Helianthemum caput-felis* Boiss.
- * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

- * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
- * *Artemisia granatensis* Boiss.
- * *Artemisia laciniata* Willd.
- Artemisia oelandica* (Besser) Komaror
- * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
- * *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC
- * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
- * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal

- * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
- * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- * *Centaurea citricolor* Font Quer
- Centaurea corymbosa* Pourret
- Centaurea gadorensis* G. Blanca
- * *Centaurea horrida* Badaro
- * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
- Centaurea kartschiana* Scop.
- * *Centaurea lactiflora* Halacsy
- Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
- * *Centaurea niederi* Heldr.
- * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
- * *Centaurea pinnata* Pau
- Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca
- Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
- Centaurea vicentina* Mariz
- * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
- Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
- Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*
- Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
- Hymenostemma pseudanthesis* (Kunze) Willd.
- * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
- * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
- * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
- Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
- Leontodon boryi* Boiss.
- * *Leontodon sculus* (Guss.) Finch & Sell
- Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
- Ligularia sibirica* (L.) Cass.
- Santolina impressa* Hoffmanns. & Link
- Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
- * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
- Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
- Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

- * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
- * *Gonvolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
- Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.
- * *Biscutella neustriaca* Bonnet
- Biscutella vincentina* (Samp.) Rothm.
- Boleum asperum* (Pers.) Desvaux
- Brassica glabrescens* Poldini
- Brassica insularis* Moris
- * *Brassica macrocarpa* Guss.
- Braya linearis* Rouy
- * *Coincya rupestris* Rouy
- * *Coronopus navasii* Pau
- Diplotaxis ibicensis* (Paul) Gomez-Campo
- * *Diplotaxis siettiana* Maire
- Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- Draba cacuminum* Elis Ekman
- Draba cinerea* Adams
- Erucastrum palustre* (Pirone) Vis.
- * *Iberis arbuscula* Runemark
- Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
- Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva [*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva]
- Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo
- Sisymbrium supinum* L.

CYPERACEAE

- Carex holostoma Drejer
- * Carex panormitana Guss.
- Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

- * Borderea chouardii (Gausson) Heslot

DROSERACEAE

- Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

- * Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
- Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

- * Centaurium rigualii Esteve
- * Centaurium somedanum Lainz
- Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
- Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

- * Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
- Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
- * Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

- * Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

- Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
- Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
- Avenula hackelii (Henriq.) Holub
- Bromus grossus Desf. ex DC.
- Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
- Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
- Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
- Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
- Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
- Festuca elegans Boiss.
- Festuca henriquesii Hack.
- Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso
- Gaudinia hispanica Stace & Tutin
- Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
- Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezedo
- Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
- Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
- Puccinellia pungens (Pau) Paunero
- * Stipa austroitalica Martinovsky
- * Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
- * Stipa styriaca Martinovsky
- * Stipa veneta Moraldo
- Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

- * Ribes sardoum Martelli

HIPURIDACEAE

- Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

- * Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

JUNCACEAE

- Juncus valvatus Link
- Luzula arctica Blytt

LABIATAE

- Dracocephalum austriacum L.
- * Micromeria taygetea P. H. Davis
- Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
- * Nepeta sphaciotica P. H. Davis
- Origanum dictamnus L.
- Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
- Sideritis javalambrensis Pau
- Sideritis serrata Cav. ex Lag.
- Teucrium lepicephalum Pau
- Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
- * Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
- Thymus carnosus Boiss.
- * Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

- Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
- * Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
- * Astragalus aquilanus Anzalone
- Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
- * Astragalus maritimus Moris
- Astragalus tremolsianus Pau
- * Astragalus verrucosus Moris
- * Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
- Genista dorycnifolia Font Quer
- Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
- Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco
- * Ononis hackelii Lange
- Trifolium saxatile All.
- * Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

- Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

- Allium grosii Font Quer
- * Androcymbium rechingeri Greuter
- * Asphodelus bento-rainhae P. Silva
- Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
- * Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

- * Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

- * Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

- Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

- Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt
- Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

- Calypso bulbosa L.
- * Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
- Cypripedium calceolus L.
- Gymnigritella runei Teppner & Klein
- Liparis loeselii (L.) Rich.
- * Ophrys lunulata Parl.
- Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

- Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.
- Paeonia parnassica* Tzanoudakis
- Paeonia clusii* F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

- Phoenix theophrasti* Greuter

PAPAVERACEAE

- Corydalis gotlandica* Lidén
- Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.
- Papaver radicum* Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE

- Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)
- Plantago almogravensis* Franco

PLUMBAGINACEAE

- Armeria berlengensis* Daveau
- * *Armeria helodes* Martini & Pold
- Armeria neglecta* Girard
- Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld
- * *Armeria rouyana* Daveau
- Armeria soleirolii* (Duby) Godron
- Armeria velutina* Welw. ex Boiss. & Reuter
- Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
- * *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
- Limonium lanceolatum* (Hoffmans. & Link) Franco
- Limonium multiflorum* Erben
- * *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
- * *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

- Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.
- Polygonum praelongum* Coode & Cullen
- Rumex rupestris* Le Gall

PRIMULACEAE

- Androsace mathildae* Levier
- Androsace pyrenaica* Lam.
- * *Primula apennina* Widmer
- Primula nutans* Georgi
- Primula palinuri* Petagna
- Primula scandinavica* Bruun
- Soldanella villosa* Darracq.

RANUNCULACEAE

- * *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
- Adonis distorta* Ten.
- Aquilegia bertolonii* Schott
- Aquilegia kitaibelii* Schott
- * *Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
- * *Consolida samia* P.H. Davis
- Pulsatilla patens* (L.) Miller
- Pulsatilla vulgaris* Hill. subsp. *gotlandica* (Johans.) Zaemelis & Paegle
- Ranunculus lapponicus* L.
- * *Ranunculus weyleri* Mares

RESEDACEAE

- * *Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE

- Agrimonia pilosa* Ledebour
- Potentilla delphinensis* Gren. & Godron
- Sorbus teodori* Liljefors

RUBIACEAE

- * *Galium litorale* Guss.
- * *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

- Saxifraga berica* (Beguinot) D.A. Webb
- Saxifraga florulenta* Moretti
- Saxifraga hirculus* L.
- Saxifraga osloënsis* Knaben
- Saxifraga tombeanensis* Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

- Antirrhinum charidemi* Lange
- Chaenorrhinum serpyllifolium* (Lange) Lange
subsp. *lusitanicum* R. Fernandes
- * *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
- Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.
- Linaria algarviana* Chav.
- Linaria coutinhoi* Valdés
- * *Linaria ficalhoana* Rouy
- Linaria flava* (Poirét) Desf.
- * *Linaria hellenica* Turrill
- * *Linaria ricardoi* Cout.
- * *Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo
- Linaria tonzigii* Lona
- Odontites granatensis* Boiss.
- Verbascum litigiosum* Samp.
- Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link
- * *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

- * *Atropa baetica* Willk.

THYMELAEACEAE

- Daphne petraea* Leybold
- * *Daphne rodriguezii* Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

- * *Angelica heterocarpa* Lloyd
- Angelica palustris* (Besser) Hoffm.
- * *Apium bermejoi* Llorens
- Apium repens* (Jacq.) Lag.
- Athamanta cortiana* Ferrarini
- * *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
- * *Bupleurum kakiskalae* Greuter
- Eryngium alpinum* L.
- * *Eryngium viviparum* Gay
- * *Laserpitium longiradium* Boiss.
- * *Naufraga balearica* Constans & Cannon
- * *Oenanthe conioides* Lange
- Petagnia saniculifolia* Guss.
- Rouya polygama* (Desf.) Coincy
- * *Seseli intricatum* Boiss.
- Thorella verticillatunodata* (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

- * *Viola hispida* Lam.
- Viola jaubertiana* Mares & Vigineix
- Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

Piante inferiori

BRYOPHYTA

- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)
- Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o)
- * *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill) (o)
- Buxbaumia viridis* (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
- Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o)
- Cynodontium suecicum* (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
- Dichelyma capillaceum* (Dicks) Myr. (o)
- Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
- Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. (o)
- Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o)
- Encalypta mutica* (I. Hagen) (o)
- Hamatocaulis lapponicus* (Norrl.) Hedenäs (o)
- Herzogiella turfacea* (Lindb.) I. Wats. (o)
- Hygrohypnum montanum* (Lindb.) Broth. (o)
- Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak. (o)
- Mannia triandra* (Scop.) Grolle (o)
- * *Marsupella profunda* Lindb. (o)
- Meesia longiseta* Hedw. (o)
- Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. (o)
- Orthothecium lapponicum* (Schimp.) C. Hartm. (o)
- Orthotrichum rogeri* Brid. (o)
- Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Nees & Gott. (o)
- Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
- Riccia breidleri* Jur. (o)
- Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. (o)
- Scapania massolongi* (K. Müll.) K. Müll. (o)
- Sphagnum pylaisii* Brid. (o)
- Tayloria rudolphiana* (Garov) B. & S. (o)
- Tortella rigens* (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

- Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

- * *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

- Isoetes azorica* Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

- * *Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

- Caralluma burchardii* N. E. Brown
- * *Ceropegia chrysantha* Svent.

BORAGINACEAE

- Echium candicans* L. fil.
- * *Echium gentianoides* Webb & Coincey
- Myosotis azorica* H. C. Watson
- Myosotis maritima* Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

- * *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
- Musschia aurea* (L. f.) DC.
- * *Musschia wollastonii* Lowe

CAPRIFOLIACEAE

- * *Sambucus palmensis* Link

CARYOPHYLLACEAE

- Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

- Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

- Beta patula* Ait.

CISTACEAE

- Cistus chinamadensis* Banares & Romero
- * *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE

- Andryala crithmifolia* Ait.
- * *Argyranthemum lidii* Humphries
- Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.
- Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries
- * *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
- Atractylis preauxiana* Schultz.
- Calendula maderensis* DC.
- Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub
- Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub
- Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub
- Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen & Sund.
- Cirsium latifolium* Lowe
- Helichrysum gossypinum* Webb
- Helichrysum monogynum* Burtt & Sund.
- Hypochoeris oligocephala* (Svent. & Bramw.) Lack
- * *Lactuca watsoniana* Trel.
- * *Onopordum nogalesii* Svent.
- * *Onopordum carduelinum* Bolle
- * *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord
- Phagnalon benettii* Lowe
- Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt
- Sventenia bupleuroides* Font Quer
- * *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

- * *Convolvulus caput-medusae* Lowe
- * *Convolvulus lopez-socasii* Svent.
- * *Convolvulus massonii* A. Dietr.

CRASSULACEAE

- Aeonium gomeraense* Praeger
- Aeonium saundersii* Bolle
- Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.
- Monanthes wildpretii* Banares & Scholz
- Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

- * *Crambe arborea* Webb ex Christ
- Crambe laevigata* DC. ex Christ
- * *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.
- * *Parolinia schizogynoides* Svent.
- Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

- Carex malato-belizii* Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* *Euphorbia handiensis* Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* *Geranium maderense* P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
* *Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE

* *Sideritis cystosiphon* Svent.
* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
* *Lotus azoricus* P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* *Androcymbium psammophilum* Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* *Myrica rivis-martinezii* Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
* *Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* *Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* *Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* *Euphrasia azorica* H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* *Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Piante inferiori

BRYOPHYTA

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a 140 Mbit/s

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha identificato il tipo apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune identificata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione stabilisce i requisiti delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a

punti terminali della rete pubblica di telecomunicazioni di linee affittate digitali ONP non strutturate a 139 264 kbit/s (D140U) o di linee affittate digitali ONP strutturate a 139 264 kbit/s (D140S) con velocità di trasferimento di dati binari senza restrizioni a 138 240 kbit/s, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere d) e f), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Business TeleCommunications (BTC);
140 Mbit/s digital unstructured and structured leased lines (D140U and D140S)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 25 — luglio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

European Telecommunications Standards Institute
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1997

recante modifica, per quanto riguarda l'Islanda, della decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1 della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che le importazioni di farine di pesce provenienti dall'Islanda sono ora disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo e che occorre quindi abrogare tutte le decisioni adottate in questo campo prima dell'accordo;

considerando che occorre in proposito modificare la decisione 94/278/CE della Commissione⁽³⁾, segnatamente sopprimendo l'Islanda dall'elenco che figura nella parte II, punto B dell'allegato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte II, punto B dell'allegato della decisione 94/278/CE, è soppressa la linea «(IS) Islanda».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione, del 15 settembre 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 252 del 16 settembre 1997)

A pagina 20:

all'articolo 1, paragrafo 2, colonna destra, terza riga:

anziché: «... nel biennio ...»,

leggi: «... nel triennio ...»;

all'articolo 2, paragrafo 2, il testo della seconda colonna deve leggersi come segue:

«La Commissione informa gli Stati membri interessati in merito alle spese non giudicate ammissibili al finanziamento comunitario nonché alle ragioni del rifiuto.»
